

Parere n.235 del 21/12/2011

PREC 138/11/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Trentino network s.r.l. - (lavori di infrastruttura di rete provinciale per la banda larga) - Importo a base d'asta € 6.668.219,34 - S.A.: Trentino network

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 25 maggio 2011 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, con la quale la stazione appaltante Trentino network S.r.l. ha chiesto un parere in merito alla legittimità della revoca dell'aggiudicazione disposta nei confronti dell'A.T.I. SATREL S.p.A./ GE.I.CO.N. GESTIONI IMMOBILIARI COSTRUZIONI NAVALI S.r.l..

Più specificamente, la stazione appaltante, dopo aver aggiudicato provvisoriamente la gara all'ATI sopra richiamata, richiedeva alla stessa copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in corso di gara nonché di quella necessaria per la stipula del contratto. Con una prima istanza di integrazione, veniva richiesta un'attestazione di qualificazione della capogruppo rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in corso di validità, essendo, la precedente, scaduta in data 2/2/2011. Prodotta la suddetta documentazione, la stazione appaltante, da un'attenta valutazione e verifica della stessa, evidenziava per l'impresa capogruppo SATREL S.p.A. la mancanza dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità. Infatti, in sostituzione dell'attestazione SOA richiesta, l'impresa si era limitata a trasmettere il Contratto Base (n. BY 9001), stipulato con la Bentley, di conferimento alla stessa dell'incarico volto ad *"accertare ed attestare il possesso dei requisiti generali e speciali per l'ottenimento della qualificazione necessaria ad eseguire lavori pubblici ai sensi delle disposizioni del regolamento DPR 34/2000..."*, sottoscritto in data 7/12/2010; solo successivamente, sul sito di questa Autorità, veniva pubblicata la nuova attestazione SOA con decorrenza 23/3/2011. La stazione appaltante, quindi, disponeva la revoca dell'aggiudicazione e, in ragione della contestazione mossa al riguardo dall'A.T.I. interessata, sospendeva il provvedimento di revoca formulando l'istanza in esame.

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente condotta da questa Autorità, la capogruppo SATREL S.p.A., evidenziava l'assenza della presunta soluzione di continuità nelle attestazioni tra il 2/2/2011 e il 23/3/2011, con conseguente applicazione dell'art. 15 comma 5, DPR n. 34/2000.

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la sussistenza o meno, in capo alla capogruppo dell'A.T.I. provvisoriamente aggiudicataria della gara in oggetto, della necessaria attestazione di qualificazione, a fronte della presunta soluzione di continuità fra quella prodotta in gara, e valida sino al 2/2/2011, e l'altra, valida solo a partire dal 23/3/2011.

La revoca dell'aggiudicazione risulta essere stata adottata in base al disposto di cui all'art. 15 comma 5, DPR 34/2000 (secondo cui *"Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata"*), in quanto, nel caso di specie, rispetto alla scadenza del certificato in data 2/2/2011, la stipula del contratto è datata 7/12/2010. Tale revoca viene contestata sotto diversi profili, relativi sia, a monte, all'inapplicabilità dell'istanza sia, a valle, alla irrilevanza rispetto ai tempi della gara, conclusasi anteriormente, in periodo di piena vigenza ed efficacia dell'attestazione in contestazione.

L'istanza, in generale fondata, lo appare già sotto gli assorbenti profili proposti al primo punto delle controdeduzioni.

Al riguardo vale infatti rilevare come il requisito richiesto sussistesse, in conformità al dato della *lex specialis*, sia all'epoca della presentazione dell'offerta, e della scadenza del relativo termine, sia all'epoca della valutazione da parte della commissione nonché dell'aggiudicazione provvisoria.

Infatti, alla data di scadenza delle offerte (12 ottobre 2010), la Satrel ha legittimamente dichiarato di possedere un attestato SOA in corso di validità, non solo, ma ha immediatamente comprovato tale dichiarazione producendo, già in sede di gara, il proprio attestato valido dal 3 febbraio 2006 al 2 febbraio 2011 compreso; la validità di tale attestato SOA si spingeva, quindi, ampiamente oltre quello dell'aggiudicazione provvisoria (21 dicembre 2010), e ciò nel pieno rispetto di quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Appare pertanto anomalo che in data 18 febbraio 2011, il RUP abbia nuovamente richiesto alla Satrel l'esibizione dell'attestato SOA; attestato, con validità fino a tutto il 22 marzo 2016, che la capogruppo Satrel ha, tra l'altro, prontamente presentato.

Ancor più anomalo, quindi, appare a questo punto il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione disposto nei confronti della ditta in parola, se si considera che lo stesso è stato assunto sulla base della presunta soluzione di continuità tra i periodi di validità degli attestati SOA che la Satrel ha conseguito e prodotto alla Trentino network. Tale soluzione di continuità riguarderebbe, secondo la stazione appaltante, il periodo compreso tra il 2 febbraio 2011 e il 22 marzo 2011. E' quindi di tutta evidenza che quest'ultima non ha tenuto conto di un dato fondamentale, e cioè che il contratto per il rinnovo della SOA stipulato con la Bentley porta la data del 7 dicembre 2010 e che quindi il nuovo attestato, sebbene rilasciato in data 22 marzo 2011, riguarda il possesso dei requisiti di qualificazione posseduti dalla Satrel alla data del 7 dicembre stesso. Ciò significa che i requisiti generali e speciali non sono mai venuti meno in capo alla ditta istante tant'è che se così non fosse stato, la stessa non avrebbe mai potuto ottenere il rilascio di una nuova attestazione.

Conseguentemente, se per un verso più generale non possono imputarsi, in danno del privato partecipante ed aggiudicatario, gli effetti degli eventuali ritardi della stazione appaltante nella chiusura della gara, per un altro verso, nella specie, all'epoca della stipula del contratto e delle relative verifiche, non ci sono dubbi circa il possesso da parte dell'odierna istante della necessaria attestazione.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la contestata revoca non sia conforme ai principi vigenti in tema di evidenza pubblica.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente f.f.: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 dicembre 2011

Il Segretario: Maria Esposito